

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DEI VOLONTARI DI LEVA PRESSO  
IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
( Legge 27.12.97 n.449 artt.46/49)

\*\*\*\*\*

Art. 1

L'Amministrazione Comunale del Comune di Nicosia disciplina con il presente regolamento il servizio di volontari di leva presso la Polizia Municipale.

Il numero di personale da richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene stabilito in 35 con titolo di studio del diploma di scuola media di 2° grado e con i requisiti soggettivi previsti dalla Legge 65/86.

Il costo per compenso, vitto ed equipaggiamento di detto personale sarà consolidato sino a disdetta del servizio che sarà operativo dall'anno successivo dalla dichiarazione di disdetta stessa.

Art. 2

Il personale avviato al servizio, dovrà partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione con lezioni teoriche e pratiche della durata di almeno due settimane.

Il responsabile della formazione, cui fa carico anche la individuazione delle materie da trattare, è il Comandante il Corpo.

Al termine del corso ogni volontario dovrà sostenere una prova orale sulle materie trattate durante il corso.

La prova si conclude con un giudizio: Idoneo - non idoneo.

La commissione di valutazione è formata da tre componenti: il Comandante il Corpo con funzioni di Presidente e due docenti, anche interni al Corpo.

Art.3

Il personale che abbia superato il corso con esito "idoneo", può essere impiegato in attività di vigilanza.

Il Sindaco, per il periodo di svolgimento del servizio, può chiedere al Prefetto il riconoscimento del Decreto di Pubblica Sicurezza.

Al personale volontario non è attribuita la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria.

Art.4

Il personale volontario può essere impiegato in tutti quei servizi d'istituto ove non è specificatamente richiesta la qualità di agente di P.G. e di P.S. se non posseduta.

Art.5

I militari volontari, tenuto conto della residenza in uno dei Comuni della Provincia di Enna, potendo rientrare a fine servizio nella sede di origine, hanno diritto al compenso giornaliero pari alla paga dei militari di truppa a carico del Comune.

Art. 6

L'equipaggiamento, da stabilirsi con provvedimento del Dirigente il servizio, dovrà essere conforme alle caratteristiche del Decreto Assessore Regionale EE.LL. del 17.04.1996, nei limiti delle risorse disponibili.



Art. 7

Il personale volontario di leva in servizio presso il Corpo della Polizia Municipale, è alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Comandante che rimane responsabile dell'addestramento, dell'impiego e della disciplina .

Art.8

Al personale volontario si applicano le norme a tutela della salute previste dal decreto 626/95; ad esso compete il periodo di licenza e/o permessi previsti per il personale in servizio di leva ed il trattamento nei casi di lesione o infermità contratte in servizio.

Art.9

Il personale volontario è soggetto ai fini civili, penali e disciplinari, alle stesse norme che disciplinano il normale servizio militare.